



DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

**SERVIZI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI  
SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE DIGITALI PRESSO LA  
CITTADINANZA**

**CAPITOLATO SPECIALE**

## INDICE

Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo.....	3
Art. 2 – Caratteristiche della fornitura .....	3
Art. 3 – Elenco e caratteristiche degli apparati coinvolti.....	4
Art. 4 – Durata e parti del contratto. Sospensioni. ....	5
Art. 5 – Modalità di fatturazione e pagamento .....	5
Art. 6 – Verifiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.).....	6
Art. 7 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale .....	6
Art. 8 – Penali e rispetto dei livelli di servizio.....	7
Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.....	8
Art. 10 – Risoluzione del contratto.....	8
Art. 11 – Recesso.....	9
Art. 12 – Modifiche del contratto.....	9
Art. 13 – Subappalto .....	9
Art. 14 – Revisione e invariabilità dei prezzi.....	9
Art. 15 – Garanzie .....	10
Art. 16 – Trattamento dati e obblighi di riservatezza.....	10
Art. 17 – Foro competente.....	11

## **Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo**

**Servizi di promozione e diffusione dei servizi digitali pubblici e sviluppo delle competenze digitali presso la cittadinanza**, elencati nel presente documento agli artt. 2 e 3, **per una durata di 24 (ventiquattro) mesi**, dalla data di attivazione del servizio, cioè dalla data indicata nell'ordine inviato al fornitore via Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il corrispettivo, a base di gara, della presente fornitura è di € 100.000,00 (IVA Esclusa).

## **Art. 2 – Caratteristiche della fornitura**

Il Comune di Firenze è impegnato da diversi anni in un percorso virtuoso che ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze digitali presso la cittadinanza attraverso la promozione dei diversi servizi digitali offerti dalla città, non solo per quelli realizzati dall'amministrazione comunale, ma anche da servizi realizzati da altri enti ed aziende pubbliche del territorio metropolitano fiorentino. Lo scopo è agevolare sempre più l'utilizzo dei servizi digitali da parte di cittadini, city user ed imprese.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 511 del 18.12.2015 è stato approvato un protocollo d'intesa per "Firenze Digitale" di cui al protocollo generale n. 187203/2016 con Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, ANCI Toscana, Confindustria Firenze, Università degli Studi di Firenze e Confservizi CISPEL Toscana, con la finalità di promuovere azioni comuni relative alla Società dell'Informazione e dell'Agenda Digitale Italiana, oggi declinata in sviluppo delle Competenze Digitali e Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione.

In particolare, Confservizi CISPEL Toscana oltre a rappresentare le utilities cittadine è stato individuato come soggetto unico di riferimento avente il particolare compito di organizzare una rete di altri soggetti (pubblici e privati) che includesse, oltre alle amministrazioni pubbliche, le società partecipate e le aziende produttrici di servizi digitali dell'area metropolitana fiorentina promuovendo lo sviluppo di una cultura di condivisione digitale.

L'iniziativa mira a contribuire attivamente al miglioramento dell'Indice di Digitalizzazione dell'Economia e della Società (DESI), rispetto al capitale umano, pubblicato annualmente dalla Commissione Europea e che vede l'Italia posizionarsi al 25esimo posto (su 28) tra i paesi membri.

Il soggetto individuato per la fornitura prevista dal presente capitolato dovrà svolgere le proprie attività in sinergia, principalmente, con Comune di Firenze e Confservizi CISPEL Toscana oltre che con tutti i soggetti aggregati dalla rete Firenze Digitale sviluppando le seguenti azioni principali:

- Promozione e diffusione verso cittadini ed utenti di tutti i servizi digitali e telematici offerti in termini di opportunità, semplificazione e agevolazione nella fruizione dei servizi pubblici offerti;
- Condivisione di azioni finalizzate al miglioramento della fruibilità dei servizi proposti attraverso interfacce uniformi;
- Divulgazione delle buone pratiche in tema di innovazione digitale a livello metropolitano.

Con la sottoscrizione del presente atto, il fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali e tecniche adeguatamente formate e altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto

adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il fornitore e il personale da lui impiegato sono obbligati ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del committente, assumendosene pertanto ogni relativa alea. Inoltre, il fornitore si obbliga a malleverare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

### **Art. 3 – Elenco e caratteristiche delle attività previste**

Preso in carico della gestione tecnologica della piattaforma Firenze Digitale ([www.firenzedigitale.it](http://www.firenzedigitale.it)) attualmente ospitata sull'infrastruttura tecnologica del Comune di Firenze, così come descritta al precedente art. 2;

Predisposizione e gestione di un Piano Editoriale che comprenda:

- News;
- Infografiche statiche e animate;
- Contenuti testuali;
- Eventuali nuovi loghi;
- Almeno n. 1 nuova uscita settimana sulle novità dei servizi digitali presenti in città;
- Progettazione di eventi di engagement con cittadini su canali digitali, l'individuazione di opportuni format, produzione contenuti e materiali, animazione e gestione della profilazione dei contatti, almeno 1 eventi al mese;
- Organizzazione di eventi in presenza con cittadini, imprese e city use con conseguente realizzazione dell'opportuno format, produzione di contenuti e materiali, animazione e gestione della profilazione dei contatti almeno 1 eventi al mese;
- Produzione di almeno n. 20 video (video animation, video story telling, event storytelling corporate) ogni anno sui servizi digitali dei degli enti aderente al progetto (Comune, Utilities, Camera di Commercio, Regione Toscana, camera di Commercio di Firenze, ANCI Toscana, Confindustria Toscana, Università di Firenze e Confservizi Cispel Toscana);
- Le sedi per lo svolgimento degli eventi in presenza dovranno essere indicati dall'appaltatore, fermo restando la possibilità da parte del Comune di Firenze di indicare, per specifici eventi, sedi proprie da porre nella disponibilità dell'appaltatore;
- Coinvolgimento attivo di tirocinanti universitari in sinergia con il Comune di Firenze o anche con gli Enti aderenti; tale attività prevede la formazione ed il supporto al tirocinante,

- l'organizzazione e verifica delle attività da lui/lei svolte focalizzate alla promozione di competenze e servizi digitali;
- Coinvolgimento, nelle attività di diffusione della cultura digitale e dello sviluppo delle competenze della cittadinanza, dei volontari del servizio civile digitale che il Comune di Firenze ha attivato selezionando un totale di n. 12 unità che verranno messe a disposizione dell'aggiudicatario, in particolare per due specifici progetti:
    - Cittadini in digit@le Firenze, n. 6 volontari per 25 ore settimanali per 12 mesi;
    - Giovani in digit@le Firenze, n. 6 volontari per 25 ore settimanali per 12 mesi;
  - Somministrazione di questionari gradimento, progettati congiuntamente al Comune di Firenze, ai contatti registrati per le differenti iniziative organizzate i cui esiti andranno trasmessi al Comune di Firenze con le modalità che verranno concordate;
  - Produzione di un report, la cui periodicità andrà concordata con il Comune di Firenze, basati sui dati dei questionari somministrati, di cui al punto precedente, finalizzati a misurare i risultati ottenuti.
  - Al fine di consentire al RUP ed al DEC di effettuare le opportune verifiche di regolare esecuzione necessarie ad autorizzare il pagamento del corrispettivo, l'appaltatore dovrà fornire un report mensile sulle attività svolte contenente i riferimenti delle iniziative svolte, il numero dei partecipanti e le classi di partecipazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - Età;
    - Sesso;
    - Titolo di Studio.

#### **Art. 4 – Durata e parti del contratto. Sospensioni.**

Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi, senza modalità automatiche di rinnovo.

Le condizioni, di cui al presente capitolato, hanno validità per tutta la durata contrattuale.

La durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di quattro mesi come previsto all'art.106 comma 11 del Lgs.50/2016.

Le sospensioni dell'esecuzione del contratto possono essere disposte dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) unicamente nei casi di cui all'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. In caso di sospensioni totali o parziali in difformità delle suddette disposizioni, il risarcimento dovuto al fornitore è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 2 del D.M. 49/2018, in quanto compatibili. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 5 – Modalità di fatturazione e pagamento**

Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell'Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).

Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica:

- 5% (dieci per cento) dell'importo totale dopo la stipula del contratto;
- 90% (ottanta per cento) dell'importo mediante canone mensile anticipato suddiviso per la durata del contratto;

- 5% (dieci per cento) dell'importo a saldo e dopo la verifica di regolare esecuzione del contratto.

Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate:

*Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via R. Giuliani, 250 – 50141 Firenze*

che curerà le procedure per la loro liquidazione.

Il fornitore provvederà all'invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed alla verifica di regolare esecuzione della prestazione svolta ai sensi dell'art. 6.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, il committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l'approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

## **Art. 6 – Verifiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.)**

Tenuto conto delle caratteristiche della prestazione oggetto del presente capitolato, le verifiche sulla stessa si svolgeranno nel corso dell'esecuzione del contratto con successiva emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). Le verifiche sulla prestazione resa dal fornitore verranno svolte dal personale tecnico dell'Ente e si svolgeranno con controlli sulle attività e sugli interventi svolti dal fornitore oltre che sul rispetto delle tempistiche e sugli SLA previsti nel presente capitolato (artt. 1, 2 e relativi commi).

In esito alle verifiche di cui al precedente comma, il committente (RUP) emetterà, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il C.R.E., attestante che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

## **Art. 7 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale**

Fanno parte del contratto:

- Il presente Capitolato
- L'Offerta Tecnica

Il Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi (DSI), se ritenuto necessario, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto allo scopo di assicurare la regolare esecuzione del contratto stesso verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che può coincidere con il responsabile unico del procedimento (RUP), può avvalersi allo scopo di uno o più assistenti.

Tutte le comunicazioni ufficiali della Ditta in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al direttore dell'esecuzione del contratto e, eventualmente, in copia a terzi come richiesto. Analogamente tutte le comunicazioni del Comune saranno indirizzate ai referenti della Ditta.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, ove verifichi che uno o più servizi erogati non abbiano raggiunto i risultati previsti o siano stati eseguiti in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato, ne dispone il rifacimento.

Il fornitore ha l'obbligo di predisporre appositi canali di comunicazione dedicati quali: telefono, mail, PEC, etc.

Il fornitore dovrà nominare, nella propria offerta, un referente tecnico e un referente commerciale (possono essere anche la stessa persona) con il compito di rappresentare e impegnare la ditta stessa nella fase esecutiva del contratto. Tali responsabili saranno gli interlocutori dell'Ente ogniqualvolta si presentino problemi nell'erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura.

Il fornitore si assume tutte le responsabilità inerenti eventuali infortuni o danni a persone o cose arrecati all'Ente o a terze parti, durante lo svolgimento di attività.

Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

## **Art. 8 – Penali e rispetto dei livelli di servizio**

Nel caso che gli SLA indicati negli artt. 2 e 3 non siano rispettati, l'Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell'eventuale danno arrecato, quindi, le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.

Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.

Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, saranno applicate nei seguenti casi:

- P01 - ritardo nel tempo di risposta (o di presa in carico) sulla segnalazione non imputabile al committente e imputabile al fornitore, salvo prova contraria a carico del fornitore stesso, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell'importo di aggiudicazione per ogni ora lavorativa di ritardo nell'intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, considerando gli SLA minimi richiesti, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- P02 - carenze tecnico-professionali e/o qualitative nell'espletamento della fornitura; qualora le modalità di intervento adottate, le procedure rilevate, il personale tecnico impiegati dal fornitore non risultino adeguati/pertinenti/funzionanti, non rispondano ai livelli di

professionalità richiesti o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore con l'indicazione delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, il fornitore deve rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti, i tecnici attivati e le soluzioni da porre in essere, entro al massimo 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza e/o scarsa professionalità, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo ed applicare contestualmente una penale di 1/3.000 (un tre millesimo o 0,33%) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l'Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato.

### **Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro**

Il fornitore è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

A richiesta dell'Amministrazione il fornitore è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche relative al personale dalla stessa impiegato.

Si evidenzia che le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento di cui trattasi non interferiscono con quelle di questa Azienda in maniera tale da creare rischi, quindi, il conseguente importo degli oneri della sicurezza per rischio da interferenze è pari a zero.

### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.

Le inadempienze del fornitore devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza del termine stabilito.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti del fornitore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della garanzia definitiva e, e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

In caso di risoluzione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto unicamente il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione, il fornitore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni strettamente necessarie, richieste dal committente, per consentire il subentro del nuovo appaltatore.

L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) Cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento;
- b) Fallimento o altre cause che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla garanzia definitiva.

La risoluzione del contratto è disposta con atto dell'organo competente da notificare al fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 11 – Recesso**

Il recesso dal contratto è soggetto alla disciplina dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 12 – Modifiche del contratto**

Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto devono essere autorizzate dal RUP.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 13 – Subappalto**

È vietata qualunque cessione di tutto o di parte della fornitura ad altre ditte sotto pena di risoluzione del contratto, nonché del risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.

L'affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) all'atto dell'offerta il fornitore abbia indicato le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il fornitore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- d) il subappaltatore sia in possesso dei necessari requisiti di ordine speciale.

Rimangono in ogni caso escluse dalla possibilità di ricorrere al subappalto le attività inerenti alle verifiche di conformità e la predisposizione del “**Piano di Progetto definitivo**”, che rimangono totalmente in carico al fornitore.

Qualora l'appaltatore si sia riservato in sede di gara la facoltà di ricorrere al subappalto, lo stesso potrà essere autorizzato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 14 – Revisione e invariabilità dei prezzi**

Il rischio dell'esecuzione del presente appalto è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664

c.c., 1° comma, non si applica al presente appalto. E' possibile procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

Il fornitore, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

### **Art. 15 – Garanzie**

Il fornitore, a garanzia del regolare adempimento della fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del committente determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 16 – Trattamento dati e obblighi di riservatezza.**

Il fornitore è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (e in particolare quelle contenute nel regolamento UE 2016/679) con specifico riferimento alle misure di sicurezza adeguate, al rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default, nonché delle prescrizioni specificatamente dal Titolare e suoi delegati durante l'espletamento della fornitura.

Con la sottoscrizione del presente capitolato il fornitore assume, nella persona indicata come referente della presente fornitura, il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del responsabile privacy ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

Il fornitore provvede ad individuare al proprio interno, ai sensi del medesimo art. 28, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente Capitolato.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente fornitura, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Al termine della esecuzione della presente fornitura, il fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all'uopo previsto dalla normativa sul

trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm. e Regolamento UE 675/2016) e fermo restando altresì l'obbligo di restituzione al committente dei predetti dati ed informazioni.

L'obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale comportamento al committente.

### **Art. 17 – Foro competente**

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D. lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture.